



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 2743 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ART. 269 COMMA 7. DITTA: SOCREM VENEZIA STC S.R.L. - C.F. 03508850272 - STABILIMENTO: COMUNE DI VENEZIA - CIMITERO ISOLA DI SAN MICHELE - SEDE LEGALE: COMUNE DI VENEZIA - CANNAREGIO 5289. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2622/2011.

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l’art. 1;
- iii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29.09.2025, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;

- viii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- ix. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "*la Città metropolitana verde e sostenibile*" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- x. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027);

Richiamata la L. 241/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell'ambiente;

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di emissioni:

- i. la parte V del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 269 inerente la disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii. il D. Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*";

- iii. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*”;
- iv. la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 32 del 26 febbraio 2019 “*Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori a mente della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 4 marzo 2010, N. 18*” ed in particolare l’Allegato A “*Linee guida per i controlli alle emissioni e prescrizioni tecniche da applicare agli impianti di cremazione in veneto*”;
- v. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Visti:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “*Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- ii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;
- iii. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell’art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- iv. il decreto direttoriale n. 15/2025 “*Attuazione dell’articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell’articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.*” ;

Visto che:

- i. con prot. n. 83544 del 08.11.2011 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 2622/2011 con cui si autorizzava la ditta SOCREM VENEZIA STC S.R.L., CF. 03508850272, con sede legale in Comune VENEZIA – Cannaregio 5289, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 269 comma 8 per la modifica sostanziale dell’impianto esistente sito all’indirizzo in oggetto;
- ii. con prot. n. 94952 del 12.12.2011 la ditta ha trasmesso lo schema tecnico del forno Facultatieve e la relazione di calcolo dei tempi di contatto dei fumi nella camera di post combustione, ottemperando così alla prescrizione prevista dall’art. 4 lett. n) della sopracitata autorizzazione;
- iii. con prot. n. 22031 del 02.04.2025 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 2622/2011, pervenuta in data 01.04.2025 e presentata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – art. 269 comma 2 dalla ditta SOCREM VENEZIA STC S.R.L.;
- iv. con nota prot. n. 26041 del 18.04.2025 la scrivente Amministrazione ha richiesto alla ditta, ai sensi dell’art 6, comma 1, lettera b) della L. 241/1990, il completamento della documentazione allegata alla domanda di rinnovo al fine di ritenere l’istanza correttamente presentata;

- v. con nota acquisita agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 32636 del 16.05.2025 la ditta ha trasmesso la documentazione mancante;
- vi. con nota prot. n. 41638 del 17.06.2025 la scrivente Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato alla ditta in oggetto l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 2622/2011 e contestualmente ha trasmesso alla ditta nota relativa alle integrazioni documentali richieste dalla scrivente Amministrazione;
- vii. con prot. n. 47930 del 15.07.2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della scrivente Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 11.10.2025, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla scrivente Amministrazione

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 2622/2011 viene sostituito dal presente.

2

La ditta SOCREM VENEZIA STC S.r.l., con sede legale in Comune di Venezia - Cannaregio 5289, è autorizzata, ai sensi del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 7, alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dall'impianto di cremazione sito Comune di Venezia – Cimitero Isola di San Michele, come da progetti allegate alle istanze ed eventuali integrazioni.

3

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata **almeno un anno prima** della scadenza.

4

Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della planimetria allegata e delle seguenti prescrizioni:

- a) I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E1, 2b e 3b.
- b) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limiti (*)</i>
E1	Forno GEM	polveri	10 mg/Nm ³
		NOx	300 mg/Nm ³
		SOx	50 mg/Nm ³
2b	Forno Facultatieve	polveri	10 mg/Nm ³
		NOx	300 mg/Nm ³

		SOx	50 mg/Nm ³
		CO	50 mg/Nm ³
		HCl	30 mg/Nm ³
		HF	1 mg/Nm ³
		Metalli (As+Cd+Sb+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V+Sn+Zn)	0,5 mg/Nm ³
		Hg	0,2 mg/Nm ³
		COT	20 mg/Nm ³
		Diossine/furani (PCDD/F come Σ TEq)	0,1 ng/Nm ³
		IPA	0,01 mg/Nm ³
		formaldeide	5 mg/Nm ³
3b	Forno Facultative Camino BYPASS	-	-

^(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluente gassoso secco pari all'11% in volume.

c) la ditta dovrà:

- effettuare analisi di controllo delle emissioni provenienti dai camini n. E1 e 2b con frequenza **semestrale** a partire dal ricevimento del presente provvedimento, per tutti i parametri riportati in tabella al punto 4, lett. b);
- effettuare i controlli nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato (impianto in normale regime di attività);
- comunicare di volta in volta, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- effettuare le analisi tramite tre campionamenti consecutivi ciascuno con durata corrispondente ad un ciclo di cremazione; il valore limite è inteso come valore medio dei tre campionamenti;
- effettuare le analisi dei microinquinanti organici (diossine, furani, IPA) con un unico prelievo che copra almeno quattro cicli consecutivi di cremazione. Il campionamento dovrà iniziare dopo 2 minuti dall'introduzione del feretro nel forno ed essere interrotto prima di ciascuna fase di raccolta delle ceneri, in modo che dall'aliquota prelevata venga esclusa la fase che va dall'orario di fine cremazione all'inizio della cremazione successiva, al fine di evitare eventuali diluizioni.
- riportare nei referti analitici il rispetto delle condizioni sopraelencate nonché i requisiti minimi di validazione del campionamento come previsto dalle norme UNI vigenti;
- trasmettere i rapporti di prova delle analisi, corredati da una scheda tecnica, firmata dal legale rappresentante, che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove, **entro 60 giorni** dalla data di campionamento, alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- allegare al registro di cui al punto 4, lett. p) i rapporti di prova delle analisi, tenendoli a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.

- d) è ammesso il trattamento in impianto di cremazione esclusivamente di salme fresche, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione;
- e) nel forno GEM (camino E1) potranno essere cremati esclusivamente resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione contenuti in casse in legno o cartone. In caso di fuori servizio del forno Facultatieve (camino 2b), in condizioni di motivata necessità, potranno essere cremate anche salme fresche in cassa in legno. Tali condizioni dovranno essere comunicate, **entro 5 giorni**, via PEC, alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
- f) nel forno Facultatieve (camino 2b) potranno essere cremate casse con rivestimento interno in zinco ma tale tipologia di attività non potrà mai essere consecutiva. Nel caso in cui la programmazione mensile preveda la cremazione di un numero di casse in zinco superiore a 50 tale condizione dovrà essere **preventivamente comunicata**, via PEC, alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel corso del mese dovrà essere effettuata un'analisi supplementare dei microinquinanti organici (Diossine, Furani, IPA) e i relativi certificati dovranno pervenire, **entro 60 giorni** dalla data dei prelievi, alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- g) dalla data di inizio delle cremazioni con casse in zinco dovrà essere condotta un'indagine, di **durata annuale**, sui quantitativi delle deposizioni di zinco (metallico e ossido) nel forno, nelle tubazioni e nel sistema di abbattimento dei fumi, accompagnato da opportuni rapporti di analisi. I risultati della campagna dovranno pervenire, alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia, **entro 60 giorni** dalla conclusione dell'indagine stessa;
- h) deve essere garantito, nelle camere di post-combustione di entrambi forni, un tempo di permanenza dei fumi di almeno 2 secondi ad una temperatura non inferiore a 850 °C, tale da assicurare la massima ossidazione di materiali incombusti o odorosi; deve essere inoltre presente un sistema di allarme che indichi l'eventuale abbassamento di temperatura, finalizzato al ripristino del valore richiesto;
- i) i processi di cremazione devono essere monitorati con idonea strumentazione per la rilevazione e registrazione in continuo della percentuale di ossigeno e della temperatura in camera di post-combustione, nonché della temperatura in camera di cremazione. Deve essere presente un sistema di allarme che si attivi in caso di superamento dei livelli di attenzione; nella camera di post-combustione dovrà essere garantito un valore medio di ossigeno non inferiore all'11%, inteso come valore medio sull'intero periodo di durata della singola cremazione;
- j) a valle delle camere di post combustione deve essere garantito un rapido raffreddamento dei fumi, che dovranno raggiungere una temperatura inferiore a 250°C;
- k) in condizioni di emergenza derivate da un improvviso malfunzionamento dell'impianto di abbattimento a servizio del Forno Facultatieve (camino 2b), può essere attivato il camino di emergenza n. 3b solo per il tempo strettamente necessario ad un sollecito ripristino delle normali condizioni operative. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, necessaria per la loro manutenzione o dovute a guasti accidentali, dovrà comportare la fermata del forno di cremazione;

- l) il camino di emergenza dovrà essere provvisto di un sistema di registrazione automatico del tempo di apertura. Del suo utilizzo in caso di emergenza dovrà esserne data comunicazione **entro 24 ore** alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia. Dovrà essere portata a termine la cremazione in corso e ripristinata nel più breve tempo possibile la funzionalità dell'impianto comunicando alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia le motivazioni che hanno condotto all'emergenza e i successivi provvedimenti adottati;
- m) qualora si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti, il gestore deve darne comunicazione, **entro le 24 ore successive** al verificarsi dell'evento alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento;
- n) la ditta dovrà effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei forni e dei sistemi di abbattimento delle emissioni con una frequenza tale da garantire, in ogni fase operativa, un ottimale funzionamento degli impianti;
- o) **entro il 30 marzo** di ciascun anno dovrà pervenire via PEC alla scrivente Amministrazione, all'ARPAV-Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Venezia, un Rapporto Annuale sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente contenente le Tabelle da 6 a 21 dell'Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 32 del 26 febbraio 2019 debitamente compilate;
- p) la ditta dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso lo stabilimento, in cui dovranno essere:
- annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento afferente al camino n. 2b;
 - annotati, per entrambi i forni, con cadenza **almeno settimanale**, i quantitativi di reagente utilizzati, il numero di cremazioni effettuate, l'ora di inizio della cremazione, la temperatura del forno all'introduzione del feretro, il tipo di feretro e gli eventuali periodi di attivazione del by-pass (camino 3b);
 - allegati i dati raccolti di temperatura e concentrazione di ossigeno tenuti a disposizione degli enti preposti per **almeno tre anni**;
 - allegata la procedura di gestione dei malfunzionamenti dell'impianto;
 - allegata la procedura operativa per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei sistemi di aspirazione e convogliamento e dei sistemi di abbattimento e trattamento delle emissioni in atmosfera;
 - allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
- q) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione **entro 3 anni** dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;

5

Si suggerisce, per quanto non esplicitamente riportato nelle prescrizioni, l'osservanza di quanto contenuto nell'Allegato A della Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 32 del 26 febbraio 2019, in particolare:

- limitare la cremazione di cofani con controcassa in zinco e di cofani verniciati, preferendo la cremazione di casse in cellulosa con bordi in legno o altri materiali biodegradabili;
- in occasione della richiesta di cremazione da parte di un'impresa di onoranze funebri, si raccomanda che gli indumenti siano di fibre naturali e che le scarpe o qualsiasi materiale fabbricato in PVC non sia incluso;
- non sono in genere ammessi alla cremazione: feretri in cofani di piombo, in materie termoplastiche e fibra di vetro; casse con addobbi metallici (nel caso sono rimossi quantomeno quelli esterni).

6

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.

7

I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.

8

Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

9

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 10 giorni** alla scrivente Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

10

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

11

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

12

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

13

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

14

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

15

Il presente provvedimento viene trasmesso al soggetto richiedente, al Comune competente per il territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente